

CONVENZIONE

ai sensi dell'articolo 17-quater, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante la disciplina delle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021

TRA

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con sede in Roma, via Nomentana 2, indirizzo PEC dg.edilizia@pec.mit.gov.it nella persona della dott.ssa Angela Catanese C.F. CTNNG60T62H501N nella qualità di Dirigente della Divisione IV della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, domiciliata presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito "MIMS")

E

la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, partita I.V.A. 07756511007, Repertorio Economico Amministrati-

vo n. RM-1053767, indirizzo PEC cdpspa@pec.cdp.it, nella persona di Tommaso Sabato, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con Determinazione dell'Amministratore Delegato il 10 giugno 2021 (di seguito "CDP")

Il MIMS e CDP nel seguito sono indicate congiuntamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

1. l'articolo 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "D.Lgs 50/2016"), e successive modificazioni, ha istituito il "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate" (di seguito "Fondo");

2. l'articolo 17-quater, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito "DL 148/2017"), al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), dispone che le risorse assegnate a valere sul Fondo, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione;

3. l'articolo 17-quater, comma 4, del DL 148/2017, dispone che il MIMS può stipulare apposita convenzione con CDP (di se-

guito "**Convenzione**") quale istituto nazionale di promozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 826 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo, con oneri posti a carico del Fondo medesimo;

4. il comma 4, lettera b), dell'articolo 202 del D.Lgs 50/2016 prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le modalità di ammissione al finanziamento, l'assegnazione delle risorse del Fondo ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca;

5. il decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti (di seguito "**Decreto**") reca, in attuazione dell'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per gli anni dal 2021 al 2023, per un importo pari a complessivi euro 107.182.044,00 in termini di competenza, e ad euro 8.046.539,00 in termini di residui per gli anni 2019 e 2020, al netto della quota di euro 462.765,40, pari allo 0,4 per cento, da accantonare per le finalità di cui all'articolo 17-quater, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.

172, e destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, di cui alla successiva premessa 10;

6. l'articolo 3, comma 4, del Decreto demanda a un decreto direttoriale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (di seguito "**Decreto Direttoriale**") dalla Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali (di seguito "**Direzione**"), la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle proposte, nonché di monitoraggio e revoca delle risorse stesse;

7. in linea con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2019, n. 171, per le finalità di cui all'articolo 17 quater, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il MIMS ha accantonato, per le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, la quota di euro 462.765,40, pari allo 0,4 per cento sull'ammontare complessivo di euro 115.691.349,00 delle risorse disponibili del triennio 2021-2023 e dei residui del biennio 2019-2020, da imputare sullo stanziamento del triennio 2021-2023;

8. ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto le predette risorse sono assegnate conformemente a quanto riportato alla tabella 3.1 dell'Allegato 3 al Decreto;

9. le risorse di cui alla precedente premessa 8 sono state

ripartite tra gli Enti Beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto, sulla base dei criteri previsti nell'articolo 2 del Decreto, nella misura di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al Decreto;

10. il Decreto prevede, inoltre, all'articolo 1, comma 4 che, ove il costo delle attività di supporto e assistenza tecnica producesse dei risparmi rispetto alla cifra calcolata secondo i criteri di cui al comma 2, le risorse saranno ripartite tra gli Enti Beneficiari con i medesimi criteri di cui all'articolo 2 del Decreto medesimo;

11. è stata verificata la congruità dell'offerta di CDP per le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo, come da Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione sotto la lettera A;

12. la legge 14 gennaio 1994 n. 20, articolo 3 comma 1 lettera g), come modificata dal d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, stabilisce che la Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità esclusivamente sui decreti di approvazione dei contratti passivi delle amministrazioni dello Stato, non appartenenti alla fattispecie di appalto d'opera, di importo superiore ad un decimo del valore stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi;

13. il Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 indi-

vidua il suddetto valore in euro 5.548.000,00.

Tutto ciò premesso, le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17-quater, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le Parti intendono disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo, come individuate al successivo articolo 3, che CDP si impegna a svolgere in favore del MIMS nei termini e con le modalità di seguito indicati.

Articolo 3

(Caratteristiche dell'attività di supporto e assistenza tecnica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, CDP si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione degli Enti Beneficiari, nei termini di cui al successivo comma 2, un applicativo informatico, accessibile all'indirizzo www.mit.gov.it, dal quale gli Enti Beneficiari verranno reindirizzati nel sito web di CDP all'indirizzo www.cdp.it, come meglio descritto nei

successivi commi del presente articolo(di seguito "**Applicativo Informatico**").

2. L'Applicativo Informatico nel periodo compreso tra il 15 giugno 2021 e le ore 13:59 del 13 ottobre 2021, dovrà consentire: i) la compilazione da parte degli Enti Beneficiari, per via telematica, della richiesta di ammissione al finanziamento dei progetti (di seguito "**Richiesta**"), ii) la modifica dei dati relativi alle Richieste precedentemente inserite, iii) la trasmissione al MIMS della Richiesta e il rilascio e la trasmissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito "**PEC**") indicata dall'Ente Beneficiario, di una ricevuta di avvenuta acquisizione della Richiesta, iv) la compilazione e la trasmissione da parte degli Enti Beneficiari, entro le ore 13:59 del 13 ottobre 2021, di ulteriori Richieste e, in tal caso, l'Applicativo Informatico terrà conto esclusivamente dell'ultima Richiesta pervenuta in ordine cronologico.

3. L'Applicativo Informatico verrà utilizzato dagli Enti Beneficiari anche per le seguenti ulteriori attività:

3.1 individuazione del CIG attinente al servizio di progettazione, tra tutti quelli collegati al CUP relativo al progetto;

3.2 in caso di SMARTCIG, inserimento manuale della data di pubblicazione del relativo bando di gara/lettera di invito;

3.3 comunicazione dei costi accessori;

3.4 comunicazioni relative all'utilizzo delle economie con quantificazione delle stesse;

3.5 presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente Beneficiario, corredata dai provvedimenti di approvazione della progettazione oggetto di finanziamento.

4. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, l'Applicativo Informatico dovrà registrare le informazioni inserite dagli Enti Beneficiari e, in quanto disponibili, quelle derivanti dalle banche dati delle pubbliche amministrazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo "BDAP-MOP", "SIOPE"), così come sinteticamente riportate nel Capitolato tecnico allegato alla presente Convenzione.

5. L'Applicativo Informatico consentirà alla Direzione e alle strutture indicate dalla Direzione l'accesso a tutti i dati registrati.

6. L'Applicativo Informatico consentirà di fornire alla Direzione il supporto e l'assistenza tecnica per la predisposizione automatica, sulla base di modelli standard definiti dalla Direzione stessa, dei: (i) decreti della Direzione di ammissione al finanziamento statale dei piani/progetti proposti dagli Enti Beneficiari e di impegno delle relative risorse; (ii) decreti della Direzione autorizzativi di erogazione in favore degli Enti Beneficiari delle suddette risorse; (iii) decreti della Direzione di ammissione dei piani/progetti proposti dagli Enti Beneficiari per l'utilizzo di economie; (iv) decreti della Direzione autorizzativi di erogazione in favore degli Enti Beneficiari delle suddette economie; (v) decreti della

Direzione di determinazione dell'importo definitivamente ammesso al finanziamento statale.

7. L'Applicativo Informatico, mediante uno specifico accesso riservato alla Direzione in qualità di "superuser", consentirà di supportare la Direzione stessa nella verifica degli adempimenti previsti nel Decreto Direttoriale a carico degli Enti Beneficiari, ivi compresi quelli relativi alle scadenze temporali contenute nello stesso, ai fini dell'ammissione dei piani/progetti al finanziamento statale, nell'erogazione delle relative risorse e nella verifica delle rendicontazioni delle spese sostenute, sulla base esclusivamente dei dati ivi registrati e di report riepilogativi dei dati immessi.

8. Resta espressamente escluso lo svolgimento da parte di CDP di qualsiasi attività ulteriore rispetto alla predisposizione e gestione, esclusivamente sotto il profilo tecnico-informatico, dell'Applicativo Informatico, come descritta nei precedenti commi del presente articolo. Pertanto, a scopo di chiarezza, resta altresì esclusa qualsiasi attività di verifica circa l'esattezza dei dati inseriti dagli Enti Beneficiari ovvero acquisiti nell'Applicativo Informatico tramite le banche dati delle pubbliche amministrazioni sopra indicate. CDP resta inoltre estranea a qualsiasi attività istruttoria in ordine alla Richiesta e/o alla attività di verifica della documentazione in qualunque fase trasmessa dagli Enti Beneficiari mediante l'Applicativo Informatico.

9. L'ordine delle istanze è registrato dal sistema di protocollo di CDP, che è gestito nel rispetto degli standard nazionali di sicurezza e delle specifiche tecniche di cui al DPCM 13 novembre 2014 e con la normativa europea sulla privacy.

Articolo 4

(Rimborso delle spese)

1. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto, è riconosciuto a CDP un importo massimo di euro 462.765,40 (euro quattrocentosessantaduemilasettecentosessantacinque/40), inclusa IVA, come per legge, pari allo 0,4% delle risorse stanziare sul Fondo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e dei residui relativi agli anni 2019-2020, a titolo di rimborso spese nei termini e alle condizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. A fronte delle attività svolte in relazione alla gestione del Fondo, vengono rimborsati a CDP, previa rendicontazione di CDP e verifica dell'avvenuto svolgimento delle relative prestazioni da parte del MIMS, gli oneri sostenuti per l'approntamento e la gestione dell'Applicativo Informatico e per le attività di supporto e assistenza tecnica descritte al precedente articolo 3, ivi comprese le eventuali spese per la manutenzione/implementazione dei sistemi software, nella misura massima dell'importo di cui al precedente comma 1.

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 vengono rimborsati dal MIMS a CDP, con cadenza annuale sulla base delle attività svolte da CDP, dietro presentazione di fatture elettroniche redatte in conformità alla normativa fiscale vigente, in *Split Payment* ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 e ss.mm.ii., intestate al MIMS. L'importo del rimborso sarà calcolato sulla base dei costi unitari previsti nel preventivo di spesa riportato nel Capitolato Tecnico allegato e, per quanto riguarda il 2021 e il 2022, sarà costituito dai costi relativi all'impostazione dell'Applicativo di cui al Capitolato Tecnico stesso.

Articolo 5

(Uffici di riferimento e comunicazioni)

1. Per tutto quanto previsto dalla Convenzione, gli Uffici di riferimento sono:

- per il MIMS: Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali - Divisione 4 - PEC: dg.edilizia-div4@pec.mit.gov.it;

- per CDP: CDP Infrastrutture e PA, all'attenzione del responsabile - PEC: cdpspa@pec.cdp.it.

2. Le comunicazioni da rendersi ai sensi della Convenzione sono effettuate all'indirizzo postale o all'indirizzo PEC sopra specificato, o a un altro indirizzo postale o PEC che la Parte abbia precedentemente comunicato all'altra per iscritto.

Articolo 6

(Protezione dei dati personali)

1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione della Convenzione, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento. Le Parti - MIMS in qualità di Titolare del trattamento e CDP in qualità di Responsabile del trattamento - tratteranno i dati personali eventualmente raccolti nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione della Convenzione, ciascuna Parte per quanto di propria competenza, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché degli applicabili provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e più in generale della normativa privacy pro tempore vigente. Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali eventualmente raccolti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

2. I risultati delle attività svolte, in esecuzione della Convenzione, appartengono esclusivamente al MIMS e possono essere utilizzati o essere oggetto di pubblicazione scientifica solo se preventivamente autorizzati dal MIMS stesso.

Articolo 7

(Responsabilità)

1. CDP è responsabile nei confronti del MIMS esclusivamente della corretta esecuzione delle attività relative alla predisposizione e gestione, sotto il profilo tecnico-informatico, dell'Applicativo Informatico, nonché delle ulteriori attività di assistenza e supporto come individuate e disciplinate nell'allegato Capitolato Tecnico e della conservazione delle informazioni immesse nell'Applicativo Informatico, entro il termine e secondo le modalità di cui al successivo articolo 10, commi 3 e 4. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità di CDP qualora l'Applicativo Informatico non possa accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni indicate dal precedente articolo 3, comma 4, a causa di eventuali malfunzionamenti, indisponibilità o inattività delle banche dati medesime.

2. La Direzione assicura il monitoraggio delle attività effettuate per il tramite dell'Applicativo Informatico.

3. Qualora a seguito dell'attività di monitoraggio di cui al comma precedente la Direzione rilevi la necessità di interventi di carattere tecnico/operativo, ovvero tale necessità sia rilevata da parte di CDP, le Parti concorderanno in buona fede le eventuali modifiche da apportare all'Applicativo Informatico e ogni altra attività di supporto che si rendesse necessaria. Tali interventi potranno essere effettuati nel limite massimo dell'importo di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base dei costi indicati nel Capitolato Tecnico.

Articolo 8

(Altri obblighi derivanti dalla Convenzione e norme regolatrici)

1. Le Parti garantiscono, per tutta la durata della Convenzione, la massima diligenza e collaborazione reciproca. A tal fine, ciascuna parte si impegna ad informare l'altra dell'esistenza di eventuali problematiche che possano pregiudicare il buon esito dell'iniziativa e delle relative attività. La Direzione si impegna a trasmettere tempestivamente a CDP la documentazione e/o le informazioni utili per il buon espletamento delle attività di cui all'articolo 3, nonché ai fini delle previsioni contenute nel successivo articolo 10.

2. Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la Convenzione, o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti.

3. È nulla qualsiasi modifica o integrazione alla Convenzione che non sia concordata con esplicito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7, comma 3.

4. Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalle speciali disposizioni di legge applicabili dal MIMS, l'esecuzione della Convenzione è regolata dalle norme del codice civile.

Articolo 9

(Controversie e foro competente)

1. Le Parti designano, in via esclusiva, il Foro di Roma, quale competente a risolvere eventuali controversie che possano insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della Convenzione, che non siano state già definite con accordo bonario.

Articolo 10

(Durata ed efficacia della Convenzione)

1. La Convenzione è approvata con decreto della Direzione e diviene efficace dal giorno successivo alla data del decreto stesso.

2. La Direzione, entro due giorni dalla conoscenza dell'avvenuta registrazione del decreto della Direzione di impegno della spesa relativa all'attività di supporto ed assistenza tecnica per l'utilizzo delle risorse del Fondo successivo al decreto di cui al precedente comma, trasmette alla CDP, tramite posta elettronica certificata, copia del predetto decreto, munito degli estremi di registrazione.

3. La Convenzione rimane valida ed efficace fino al 31 dicembre 2025 ovvero, se anteriore, fino alla data di completamento delle attività di cui al precedente articolo 3, a condizione che i fondi stanziati per il rimborso dei costi delle attività svolte da CDP, di cui alla precedente premessa 7, non risultino esauriti. Resta inteso, in ogni caso, che le Parti potranno in ogni momento concordare di prorogare l'efficacia della Convenzione in funzione delle attività connesse all'utilizzo dei contributi di cui alla precedente premessa 8,

con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 3.

4. Successivamente alla scadenza del periodo di validità ed efficacia della Convenzione di cui al precedente comma 3, CDP fornirà alla Direzione copia, su supporto informatizzato, della documentazione contenuta nell'Applicativo Informatico, rimanendo esonerata dalla ulteriore conservazione dell'Applicativo Informatico stesso.

Articolo 11

(Risoluzione e Risarcimento del danno)

1. La Convenzione potrà essere risolta, ai sensi del codice civile, qualora una delle parti si trovi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni dalla medesima previste ovvero in caso di grave inadempimento delle predette obbligazioni.

2. In caso di risoluzione della Convenzione per grave inadempimento delle obbligazioni dalla medesima previste, imputato a CDP, dal quale derivi l'interruzione del servizio o qualsivoglia anomalia che pregiudichi il corretto funzionamento dell'Applicativo Informatico, cui consegua la compromissione del raggiungimento degli obiettivi della Convenzione, il MIMS potrà chiedere a CDP il risarcimento dell'eventuale danno, per un importo in ogni caso non superiore alla somma che risulti dovuta alla CDP a titolo di rimborso spese ai sensi del precedente articolo 4. Resta fermo che tale importo sarà decurtato dalle somme dovute dal MIMS a CDP ai sensi dell'articolo 4, e che, nel caso in cui dall'inadempimento di CDP non derivi al-

cun danno per il MIMS, quest'ultimo riconoscerà a CDP, previa rendicontazione, esclusivamente le spese sostenute sino al momento della risoluzione.

Articolo 12

(Registrazione della Convenzione e adempimenti fiscali)

1. La Convenzione, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, viene registrata con pagamento del tributo di registro in misura fissa solo in caso d'uso, per il combinato disposto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1, punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto.

2. La Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa - Parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

3. La Convenzione sarà conclusa con firma digitale tra le Parti. CDP sottoscriverà la Convenzione e la trasmetterà con posta elettronica certificata al MIMS. La Convenzione si intenderà stipulata con l'apposizione della firma da parte del MIMS. La data di sottoscrizione della Convenzione corrisponde a quella di apposizione della firma digitale da parte del MIMS.

Dott.ssa Angela Catanese

Ing. Tommaso Sabato

Dirigente Divisione IV

Direttore IPA - CDP

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

Allegati:

A) Capitolato Tecnico

Allegato A

ai sensi dell'articolo 17-quater, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante la disciplina delle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021

Capitolato Tecnico

Servizio di supporto e assistenza tecnica connesso al

Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate

1 - Descrizione del Servizio e riferimenti normativi

Con l'applicativo informatico (di seguito "Applicativo" o "Applicativo Informatico") relativo al Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate (di seguito "Fondo") Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito "CDP") fornisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito "MIMS") il servizio finalizzato all'utilizzo delle risorse del Fondo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17-quater, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

L'utilizzo dell'Applicativo è previsto fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe da concordare tra le Parti in funzione delle attività da svolgere, al fine di completare le attività connesse alla gestione dello stanziamento 2021-2023 e dei residui del biennio 2019-2020, da imputare sullo stanziamento del triennio 2021-2023, di cui al Decreto n. 215 del 19 maggio 2021 (di seguito "Decreto").

2 - Modalità organizzative e di funzionamento del servizio – Compiti e responsabilità

Il servizio è erogato integralmente online attraverso il portale www.mit.gov.it, dal quale l'Ente beneficiario verrà reindirizzato sul portale "Aree Riservate" di CDP che consta di un'adeguata infrastruttura informatica e di applicativi software di gestione nell'ambito dei quali l'Ente potrà accedere all'Applicativo, utilizzando le credenziali di accreditamento già acquisite da CDP, ovvero creandone di nuove, secondo le modalità in uso presso CDP.

L'Applicativo sarà integrato con i seguenti sistemi di CDP:

1. gestione accreditamento Ente;
2. gestione anagrafica Ente;
3. sistema documentale.

L'Applicativo consente:

1. l'accreditamento dell'Ente;
2. la creazione/modifica/trasmissione della richiesta di ammissione a finanziamento statale;

3. la specificazione delle caratteristiche delle singole progettazioni;
4. il rispetto dei limiti imposti dal Decreto;
5. il collegamento diretto alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP);
6. la gestione delle informazioni relative alle erogazioni ai beneficiari;
7. la rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente;
8. il monitoraggio da parte del MIMS dello stato dei finanziamenti;
9. la compilazione guidata, ove necessario, dei campi relativi alle maschere previste dall'Applicativo.

2.1- Compiti e responsabilità del MIMS

Il MIMS assicura la gestione del Fondo tramite la competente Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali (di seguito "Direzione"), svolgendo oltre che direttamente le attività di seguito illustrate anche la supervisione dei compiti e delle attività di supporto ed assistenza da parte di CDP, in base a quanto previsto dalla Convenzione.

Relativamente a detti servizi, la Direzione fornisce agli Enti gli eventuali chiarimenti di natura tecnica (ad esclusione degli aspetti di natura informatica relativi all'Applicativo) e/o procedurale attraverso una casella dedicata di posta elettronica. Inoltre, la Direzione esplica nelle diverse fasi della procedura le seguenti funzioni:

Fase 1. Ammissione a finanziamento dei progetti:

- provvede alla verifica formale dei progetti per i quali gli Enti richiedono l'ammissione a finanziamento;
- richiede, se del caso, integrazioni o chiarimenti extra sistema;
- redige e pubblica il decreto di ammissione a finanziamento dei progetti;
- monitora il rispetto dei termini indicati sul Decreto Direttoriale;
- revoca i finanziamenti concessi per i progetti che non rispettano i termini di cui sopra.

Fase 2. Monitoraggio dello stato della progettazione e gestione delle erogazioni:

- effettua i pagamenti relativi ai progetti cofinanziati nelle modalità e nei tempi indicati nel Decreto Direttoriale.

Fase 3. Rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente:

- verifica la congruità delle somme spese.
- comunica all'Ente beneficiario l'importo delle spese provvisoriamente e/o definitivamente ammesse al finanziamento.

Per quanto riguarda eventuali dati ottenuti fuori sistema da rendere disponibili attraverso l'Applicativo Informatico, come ad esempio la ripartizione delle risorse stanziare, i riferimenti e gli importi dei decreti emessi o altro, la Direzione fornisce gli stessi nel formato e nel tracciato condiviso da CDP e direttamente importabile nell'Applicativo Informatico, al fine di garantire la correttezza e l'affidabilità di dati acquisiti.

La Direzione fornisce anche i template dei decreti da predisporre automaticamente dall'Applicativo informatico.

Inoltre, la Direzione segnala a CDP eventuali disfunzioni del sistema e propone eventuali interventi di modifica e miglioramento del sistema, che saranno valutati da CDP secondo quanto previsto nella Convenzione.

2.2 - Compiti e responsabilità degli Enti Beneficiari

Il Decreto ha individuato le risorse destinate ad ogni Ente Beneficiario per il finanziamento della progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate.

Ai fini dell'utilizzo del Fondo gli Enti Beneficiari assicurano i seguenti adempimenti:

A – Trasmissione della richiesta:

- effettuano la registrazione dei progetti attraverso il sistema CUP del DIPE;
- accedono all'Applicativo Informatico e inseriscono tutti i dati richiesti, necessari alla domanda di ammissione a finanziamento dei progetti;
- rispettano l'importo massimo delle risorse destinate a ciascun Ente Beneficiario;
- sono responsabili di tutte le dichiarazioni rese e delle informazioni fornite.

B – Utilizzo delle risorse:

- rispettano la finalità del programma;
- utilizzano le somme nel rispetto del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni in tema di appalti pubblici;
- registrano l'avanzamento delle fasi di gara/affidamento/aggiudicazione dei servizi relativi ai progetti attraverso i sistemi centralizzati delle PA;
- effettuano i pagamenti attraverso il sistema SIOPE e la fatturazione elettronica.

C – Rendicontazione delle spese:

- assicurano l'inserimento dei dati nelle varie fasi dell'Applicativo Informatico;
- restituiscono le eventuali economie realizzate.

2.3 - Compiti e responsabilità di CDP

CDP è responsabile nei confronti del MIMS esclusivamente della corretta esecuzione delle prestazioni relative alla predisposizione e gestione, sotto il profilo tecnico-informatico, dell'Applicativo Informatico, nonché delle attività di assistenza e supporto come individuate e disciplinate nel presente Capitolato Tecnico.

CDP è responsabile altresì della conservazione delle informazioni immesse nell'Applicativo Informatico, entro il termine e secondo le modalità di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della Convenzione. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità di CDP qualora l'Applicativo Informatico non possa accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 3, comma 4, della Convenzione a causa di eventuali malfunzionamenti, indisponibilità o inattività delle banche dati medesime.

3 – Sviluppo, Manutenzione evolutiva e manutenzione ordinaria dell'Applicativo Informatico

3.1 - Analisi, progettazione, sviluppo e messa in produzione dell'Applicativo Informatico

I servizi informatici necessari per la messa in produzione dell'Applicativo Informatico sono quelli descritti al precedente punto 2 e saranno realizzati nelle seguenti tre fasi, in relazione alla tempistica prevista, e compatibilmente con i tempi necessari per la realizzazione del progetto:

FASE 1: prevede la realizzazione dell'Applicativo Informatico in modo da consentire agli Enti Beneficiari l'inserimento tramite l'Applicativo della domanda per l'ammissione al finanziamento statale dei progetti. Inoltre, è previsto un accesso riservato al MIMS e CDP per il monitoraggio delle richieste.

FASE 2: prevede l'estensione dell'Applicativo per poter consentire al MIMS il monitoraggio dello stato delle progettazioni sulla base delle informazioni inserite dagli Enti beneficiari nell'Applicativo stesso e/o nelle banche dati della Pubblica Amministrazione, nonché la gestione delle informazioni relative alle erogazioni;

FASE 3: prevede l'evoluzione dell'Applicativo per consentire agli Enti beneficiari di rendicontare i singoli progetti finanziati.

In particolare, saranno sviluppati i seguenti moduli:

1) Web Front End che permetterà la consultazione degli avvisi, dello stato delle pratiche in compilazione/trasmesse nelle singole fasi, la generazione guidata della domanda per l'ammissione al finanziamento, della richiesta di erogazione (ove prevista) in modo da ridurre gli errori di compilazione, il tutto attraverso un processo paperless. I documenti prodotti digitalmente dovranno essere firmati "off line" digitalmente dagli Enti Beneficiari e poi caricati nell'Applicativo Informatico e trasmessi digitalmente. Verranno effettuati controlli di validità del formato e della firma digitale e poi in seguito protocollati nel sistema documentale di CDP. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione delle richieste per via telematica, l'Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della richiesta che sarà trasmessa all'indirizzo pec dell'Ente Beneficiario indicato nella proposta ed all'indirizzo pec del MIMS per la relativa protocollazione.

2) Web Back End che permetterà al MIMS di accedere, monitorare al fine di gestire tutto il ciclo di vita delle richieste.

3.2 - Servizio di manutenzione ordinaria e/o correttiva ed assistenza di secondo livello agli utenti

Le attività di manutenzione ordinaria e di assistenza tecnica di secondo livello agli utenti dei servizi sono destinate al supporto per interventi finalizzati alla modifica e/o manutenzione dei dati memorizzati nella base dati per effetto della loro introduzione da parte degli utenti del sistema (ad esempio: eliminazione/modifica di dati errati che risultino bloccanti per la finalizzazione del relativo iter di inserimento/richiesta; ecc.).

La manutenzione correttiva si riferisce a malfunzionamenti del software (bug fixing).

Le modalità di attuazione del servizio di supporto tecnico prevedono esclusivamente attività di assistenza realizzate da remoto.

Tempistica d'intervento: entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.

Dalle attività di assistenza e manutenzione sono espressamente escluse: la realizzazione di nuove funzionalità/modifica di funzionalità esistenti e/o di procedure derivanti da modificazioni introdotte da soggetti terzi, il concept, progettazione e realizzazione di restyling grafici.

4 – Previsione per gli anni 2021-2025 delle spese di gestione e delle spese di implementazione dell'Applicativo Informatico

4.1 – Attività da parte delle risorse umane CDP

Le attività si riferiscono a personale dipendente di CDP qualificato e con esperienza almeno ventennale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'operatività si sostanzia in particolare nel supporto al MIMS che CDP, Istituto Nazionale di Promozione, presta in funzione della sua specifica competenza in tema di finanziamenti agli Enti Locali e in forza dell'esperienza acquisita in materia di assistenza ad altri Ministeri in merito alla gestione di finanziamenti agevolati e concessione di contributi.

Le spese sono rappresentate dal costo delle risorse CDP per l'assistenza al MIMS direttamente impiegate nell'implementazione del Fondo, tenuto conto della normativa regolante lo stesso con particolare riferimento alla individuazione delle fasi di richiesta e concessione dei contributi statali, nonché per l'assistenza agli Enti nelle fasi di accreditamento al portale attraverso cui gli stessi accederanno all'Applicativo e per la gestione delle relative problematiche.

CDP fornisce specifico ausilio al MIMS in relazione all'individuazione degli aspetti funzionali alla definizione delle disposizioni attuative del Decreto, assistendo il MIMS anche nei colloqui con il MEF per gli aspetti connessi al monitoraggio degli interventi oggetto di finanziamento statale.

L'intervento di CDP si caratterizza pertanto come assistenza al MIMS, non solo di tipo informatico, ma anche di tipo procedurale organizzativo, grazie alla particolare esperienza maturata dal personale dedicato nella gestione di fondi pubblici.

Per quanto riguarda la gestione operativa ed organizzativa delle attività attinenti al servizio, CDP si avvale di risorse umane il cui trattamento contrattuale e retributivo segue le regole del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (CCNL) applicato da CDP.

Il costo annuale medio complessivo calcolato è comprensivo della parte relativa agli oneri previdenziali, TFR, tredicesima mensilità e oneri fiscali.

In particolare, l'ammontare relativo alle spese del personale impiegato è stato calcolato sulla base del costo giornaliero sostenuto per il totale dei giorni effettivamente dedicati alle attività relative al servizio.

Per l'individuazione dei costi medi per giorno/uomo, sono state utilizzate, con riferimento al CCNL, le figure professionali dei quadri direttivi con funzioni di coordinamento e degli impiegati con funzioni operative.

4.2 – Spese per le attività

Nei seguenti prospetti sono indicate le spese previste nel periodo 2021-2025 per l'utilizzo di risorse umane per le attività di assistenza tecnica e supporto alle fasi di impostazione dell'Applicativo e per il rimborso delle spese per lo sviluppo dell'Applicativo Informatico svolto da parte di società specializzate selezionate in base a gare pubbliche di appalto.

CDP possiede i requisiti propri dell'organismo di diritto pubblico. Trattasi, infatti, di un soggetto dotato di personalità giuridica, sottoposto ad una influenza pubblica essendo il suo capitale in mano allo Stato, ed istituito per soddisfare esigenze di interesse generale che non hanno carattere industriale o commerciale. Pertanto, CDP, al fine di garantire l'implementazione, la gestione e la manutenzione evolutiva dell'Applicativo ed il relativo supporto tecnico, opera avvalendosi di società specializzate, selezionate in base a gare pubbliche di appalto.

In particolare, i costi indicati si riferiscono alla “Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi professionali per lo sviluppo e manutenzione evolutiva, il presidio applicativo, il supporto specialistico applicativo, l’assistenza operativa e la consulenza e assistenza sistemistica dei sistemi informatici di Cassa depositi e prestiti S.p.A.” come da contratto quadro n. 2020990010, lotto 3 - servizi professionali per lo sviluppo e la gestione del BPM (CIG 8096117719).

Si evidenzia che rispetto alla **Procedura ristretta per l'affidamento di servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 1 ID SIGEF 1607** di CONSIP i costi applicati risultano unitariamente inferiori ai corrispondenti di CONSIP:

- Programmatore Web UI Angular 7 senior nell’offerta è pari a € 312,96, contro € 333,00 del Programmatore JEE Senior CONSIP;
- Scrum Master/PM Senior Advisor nell’offerta è pari a € 443,52, contro € 445,00 del Senior Advisor CONSIP.